

STATUTO

Agenzia per i Diritti delle Persone con Disabilità - Agenzia IURA (ONLUS)

Articolo 1

(Compiti istituzionali)

1) L'Agenzia per i Diritti delle Persone con Disabilità - Agenzia IURA (ONLUS), persona giuridica di diritto privato, si ispira ai principi fondanti della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo Protocollo opzionale, sottoscritta dall'Italia il 30 marzo 2007, ratificata con la Legge 3 marzo 2009 n. 18, e si prefigge lo scopo di assicurare la tutela generale delle persone con disabilità nei rapporti con soggetti pubblici e privati, in relazione a possibili cause di discriminazione o violazione dei principi di pari opportunità o dei diritti di cui alle norme precedenti, ispirandosi al principio della specificità degli interventi in funzione della tipologia di disabilità interessata.

2) In tale ambito, l'Agenzia svolge i seguenti compiti ed attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n.104 e alla legge 22 giugno 2016 n.112, e successive modificazioni;
- b) ricerca ed analisi scientifica di problematiche giuridiche di particolare interesse sociale nell'ambito delle problematiche legate alle varie tipologie di disabilità e ai servizi per le persone in condizione di disabilità;
- c) servizi strumentali ad enti del terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del terzo settore;
- d) consulenza riguardo al quadro legislativo esistente;
- e) valutazione dell'eventuale opportunità di intervento e/o azione nei confronti del soggetto (pubblico o privato) che si sia reso responsabile di una o più violazioni della normativa posta a tutela dei diritti delle persone con disabilità;
- f) assistenza legale attraverso la creazione di una rete, estesa sull'intero territorio nazionale, collegata con l'ufficio centrale, in grado di operare, secondo orientamenti uniformi, nel caso di contenziosi;
- g) valutazione dell'effettività e della portata della violazione della normativa posta a tutela dei diritti delle persone con disabilità, anche dal punto di vista delle implicazioni psicologiche e culturali, onde mettere in atto eventuali azioni di supporto psicologico e/o di intervento mediatico;
- h) sottoposizione alle autorità nazionali e/o locali competenti di proposte di nuove norme a tutela delle persone disabili ovvero di modifica di disposizioni già esistenti, ove reputate non rispondenti alle reali esigenze delle stesse;
- i) promozione, progettazione, realizzazione e gestione, anche in collaborazione con enti ed istituzioni operanti nel settore, di attività ed interventi finalizzati alla formazione di

persone svantaggiate e di quanti si occupano professionalmente della disabilità;

l) adozione ed organizzazione di iniziative volte a coinvolgere in maniera diretta le persone in condizione di disabilità, loro rappresentanti e loro associazioni nel monitoraggio della tutela dei diritti;

m) collaborazione con ogni organizzazione pubblica e privata che fornisca servizi alle persone con disabilità anche al fine di promuovere attività ed interventi finalizzati alla promozione delle pari opportunità e delle buone prassi di inclusione sociale;

n) sostegno alle associazioni e agli enti senza fini di lucro che già operano nel settore e di riconosciuta valenza sociale e valorizzazione delle loro iniziative;

o) sviluppo, sostegno e promozione della cultura del rispetto dei diritti umani delle persone disabili in ogni settore della società.

3) L'Agenzia IURA non ha fini di lucro e opera per l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, di solidarietà e di utilità sociale.

4) L'Agenzia IURA, nella propria denominazione e in qualsivoglia segno distintivo e/o comunicazione rivolta al pubblico, utilizzerà l'acronimo "ONLUS" ovvero "ETS" una volta che sarà stato attivato il registro unico del terzo settore.

5) Destinatari dell'attività istituzionale di tutela dei diritti e di promozione dei principi di pari opportunità e di non discriminazione sono le persone svantaggiate dal punto di vista fisico, psichico, economico, sociale o familiare e, più in generale, le persone affette da disabilità.

6) È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle di cui all'art. 1 dello Statuto Sociale e di cui al corrispondente articolo del Regolamento Generale, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e di quelle secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art.6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117.

Articolo 2

(Autonomia)

1) L'Agenzia IURA opera in piena autonomia ed esplica la propria attività con apartiticità ed aconfessionalità, ispirandosi agli ideali affermati in tema di disabilità.

2) Gli organi dell'Agenzia osservano il principio del voto singolo e della libera eleggibilità degli organi, nel rispetto della sovranità degli organi statutari.

Articolo 3

(Patrimonio)

1) Il patrimonio sociale dell'Agenzia IURA è unico ed è costituito da tutti i beni mobili e immobili. Esso è amministrato dal Consiglio Generale secondo quanto stabilito dal presente Statuto, dal Regolamento Generale e dal Regolamento per la gestione finanziaria.

2) Il patrimonio dell'Agenzia IURA, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Gli utili e avanzi di gestione, oltre che per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse, possono essere utilizzati anche per quelle secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 1 del presente Statuto.

3) Durante la vita dell'Agenzia è fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo

indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate ad altra ONLUS, facente parte, per legge, statuto o regolamento, della medesima e unitaria struttura.

4) Per gli effetti di cui al precedente comma si considerano, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili o avanzi di gestione:

a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione e ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché a società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei settori di cui ai numeri 7 e 8 della lettera a) del comma 1 dell'art. 10 D. L.vo 460/1997, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti e ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, e ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico;

b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

c) la corresponsione ai componenti gli organi statutari di cui all'art.4 di emolumenti individuali annui superiori -al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994 n.645 e dal decreto legge 21 giugno 1995 n.239, convertito dalla legge 3 agosto 1995 n.336, e successive modificazioni ed integrazioni, per il Presidente del Collegio Sindacale delle società per azioni;

d) la corresponsione, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi o altri accessori, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;

e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del venti per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

Articolo 4

(Struttura ed organizzazione)

1) L'Agenzia IURA è organizzata in forma associativa ed è costituita da una struttura nazionale, che potrà articolarsi nel territorio nazionale mediante l'eventuale creazione di sezioni territoriali, nelle forme e con le modalità previste dal Regolamento Generale.

2) I soci dell'Agenzia si distinguono in:

- a) soci fondatori;
- b) soci ordinari;
- c) soci sostenitori.

3) Sono soci fondatori le organizzazioni, le associazioni o le federazioni di e per persone con disabilità che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Agenzia.

4) Possono essere soci ordinari tutte le organizzazioni, le associazioni o le federazioni di e per persone con disabilità che condividano espressamente le finalità e gli scopi istituzionali dell'Agenzia e i cui statuti o atti costitutivi non contrastino con i principi di cui al presente Statuto e con quelli degli Statuti dei soci fondatori, e che siano in possesso dei requisiti previsti per le associazioni di promozione sociale dall'art.7 della legge n.383/2000 e, comunque, svolgano con continuità la propria attività da non meno di dieci anni dalla data di costituzione. L'ammissione a socio ordinario si acquisisce con

il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci fondatori.

5) Possono essere soci sostenitori tutti gli enti, organizzazioni o associazioni, di natura pubblica o privata, che contribuiscano economicamente all'attività dell'Agenzia o che prestino la loro opera gratuita a vario titolo in favore della stessa.

Articolo 5

(Diritti e doveri dei soci)

1) I soci fondatori e i soci ordinari hanno il dovere di pagare la quota associativa decisa dal Consiglio Generale, con le modalità previste dal Regolamento Generale.

2) Tutti i soci hanno diritto di partecipare all'attività associativa, nel rispetto delle norme statutarie, delle norme regolamentari e delle deliberazioni adottate dagli organi associativi.

3) Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i soci fondatori e i soci ordinari, purché in regola con il pagamento della quota associativa.

4) Le modifiche al presente Statuto e lo scioglimento dell'Agenzia non possono essere approvati senza il voto favorevole di tutti i soci fondatori.

Articolo 6

(Organi dell'Agenzia)

1) Sono organi della struttura nazionale:

- a) il Presidente Nazionale;
- b) il Consiglio Generale;
- c) l'Assemblea dei Soci;
- d) il Segretario Generale;
- e) il Direttore Generale;
- f) l'Organo di Controllo.

Articolo 7

(Consiglio Generale)

1) Il Consiglio Generale è composto da un rappresentante nominato da ciascun socio fondatore e da tre rappresentanti eletti dall'Assemblea dei Soci ed elegge nel proprio seno a maggioranza assoluta il Presidente Nazionale, che lo presiede.

2) Al Consiglio Generale partecipano, con voto meramente consultivo, il Segretario Generale, il Direttore Generale e, limitatamente ai provvedimenti in tema di bilancio previsionale e di conto consuntivo, l'Organo di controllo.

3) Spetta al Consiglio Generale:

- a) predisporre il conto consuntivo della struttura nazionale nonché il bilancio sociale a norma, ai sensi delle linee guida di cui all'art. 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117;
- b) sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione il bilancio consuntivo e il bilancio sociale;
- c) predisporre ed approvare il budget previsionale e le sue modifiche;
- d) deliberare l'entità delle quote associative;
- e) approvare annualmente i programmi di attività istituzionale da svolgere;
- f) approvare i rapporti convenzionali continuativi con istituzioni pubbliche o private;
- g) adottare il Regolamento Generale e il Regolamento di Gestione Economico-Finanziaria Generale dell'Agenzia;
- h) nominare il Segretario Generale e il Direttore Generale;

- i) presentare all'Assemblea dei soci la relazione annuale sull'attività.
- 4) Il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente è approvato entro il trenta aprile di ciascun anno.
- 5) Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Articolo 8

(Presidente Nazionale)

- 1) Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza legale dell'Agenzia IURA, convoca e presiede il Consiglio Generale, cura l'esecuzione dei provvedimenti del Consiglio stesso, adotta ogni provvedimento, non specificatamente riservato al Consiglio, necessario per assicurare l'attività della struttura nazionale.
- 2) Il Presidente, in caso di urgenza, adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio; i provvedimenti d'urgenza del Presidente sono sottoposti al Consiglio Generale, per la ratifica, nella prima riunione successiva alla loro adozione.
- 3) Il Presidente può delegare, in tutto od in parte, le proprie funzioni a singoli componenti del Consiglio Generale.
- 4) Egli promuove giudizi civili, penali e amministrativi, previa deliberazione del Consiglio Generale. Provvede autonomamente a resistere in giudizio e a promuovere giudizi conservativi, cautelari e possessori, informandone il Consiglio Generale nella prima seduta utile.

Articolo 9

(Procedura di ammissione dei soci)

- 1) L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione del Consiglio Generale su domanda dell'interessato. La deliberazione comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
- 2) Il Consiglio Generale deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
- 3) L'ente che ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Articolo 10

(Assemblea dei Soci)

- 1) L'Assemblea dei soci si riunisce in via ordinaria ogni anno e svolge i seguenti compiti inderogabili:
 - a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Generale di sua spettanza;
 - b) nomina l'organo di controllo;
 - c) approva il bilancio consultivo e il bilancio sociale e la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;
 - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi statutari e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e) delibera sull'esclusione degli associati, se lo statuto non attribuisce la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
 - f) delibera sulle modificazioni dello statuto a maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) dei propri componenti, salvo quanto previsto al punto 4) dell'art.5;
 - g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Agenzia a maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) dei propri componenti, salvo quanto previsto al punto 4) dell'art.5;
- i) vota mozioni di indirizzo sull'attività dell'Agenzia nell'anno successivo.
- 2) L'Assemblea è convocata in via straordinaria per eleggere, in caso di vacanza, i componenti del Consiglio Generale di sua spettanza ovvero quando ne faccia richiesta la maggioranza dei soci ordinari o dei soci fondatori.
- 3) Le modalità di convocazione dell'Assemblea e di partecipazione alla stessa, compreso lo svolgimento dei lavori, sono disciplinate dal Regolamento Generale.

Articolo 11

(Segretario Generale)

- 1) Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Generale fra persone particolarmente esperte nel campo amministrativo e nella direzione di strutture operative. Profilo professionale, funzioni e compiti del Segretario Generale sono definiti nel Regolamento Generale dell'Agenzia.
- 2) Il Segretario Generale è responsabile del funzionamento amministrativo dell'Agenzia.

Articolo 12

(Direttore Generale)

- 1) Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio Generale fra persone particolarmente esperte nel campo amministrativo-contabile e della gestione economico-finanziaria. Profilo professionale, funzioni e compiti del Direttore Generale sono definiti nel Regolamento Generale dell'Agenzia.

Articolo 13

(Organo di Controllo)

- 1) L'Organo di Controllo è monocratico ed il componente deve essere individuato tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.
- 2) In caso di irregolarità amministrative e contabili, l'organo può convocare il Consiglio Generale.
- 3) L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso inoltre esercita il controllo contabile ed esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017, una volta emanate.
- 4) L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere al Consiglio Generale e/o all'Assemblea dei soci notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 14

(Entrate dell'Agenzia)

- 1) I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Agenzia IURA derivano da:
 - contributi dei soci fondatori;

- contributi di altre Associazioni o Federazioni di e per persone disabili;
- quote associative;
- proventi derivanti dalla effettuazione/esecuzione di commesse e/o rapporti convenzionali con istituzioni pubbliche e private;
- attività di fundraising;
- lasciti e donazioni;
- entrate di varia natura.

2) Gli utili e gli avanzi di gestione delle attività di carattere economico vengono destinati alla realizzazione delle attività istituzionali o di quelle alle stesse direttamente connesse e/o strumentali e secondarie.

Articolo 15

(Gestione Economico-Finanziaria)

1) La gestione economico-finanziaria dell'Agenzia è disciplinata da apposito Regolamento, adottato dal Consiglio Generale.

2) Il budget previsionale (corredato di programma di attività) e il conto consuntivo (da approvare entro il trenta aprile di ciascun anno unitamente alla relazione sulla attività svolta) sono trasmessi dal Consiglio Generale a tutti i soci fondatori e all'Assemblea dei soci.

Articolo 16

(Personale)

1) L'Agenzia si avvale, oltre che di personale proprio, anche di personale messo a disposizione dai soci fondatori o da altre organizzazioni di e per persone con disabilità.

2) Per lo svolgimento di specifici compiti l'Agenzia può avvalersi di collaborazioni/consulenze esterne.

Articolo 17

(Durata in carica degli organi)

1) Gli organi dell'Agenzia hanno un mandato quinquennale e possono essere revocati in qualunque momento.

Articolo 18

(Regolamento Generale e Riunioni degli Organi)

1) L'Agenzia IURA è regolata, per ciò che attiene il funzionamento degli organi, l'eventuale loro scioglimento e il commissariamento, nonché per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, dal Regolamento Generale.

2) Le riunioni degli organi dell'Agenzia sono tenute validamente anche mediante audio/videoconferenza, totale o parziale.

3) Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti dei rispettivi organi, salvo se diversamente previsto dal presente statuto.

Articolo 19

(Compensi)

1) Ai componenti degli organi dell'Agenzia, in relazione agli incarichi affidati, possono essere attribuiti compensi e indennità, nella misura fissata dal Consiglio Generale.

Articolo 20

(Scioglimento dell'Agenzia e devoluzione del patrimonio)

1) In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dell'Agenzia sarà devoluto, con le modalità che saranno previste nell'atto di scioglimento, ai soci fondatori, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, previo parere preventivo dell'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ovvero ad enti del terzo settore in conformità all'art.9 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 21

(Sede)

1) L'Agenzia IURA ha la sede centrale in Roma, Via Borgognona 38, presso gli uffici dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti.

21 novembre 2019

ALLEGATO "A" AL REP. N.36737/11851

Registrato all'Agenzia delle Entrate Roma 1 il 16 dicembre 2019

Repertorio n. 37430 raccolta n. 12206 Registrato all'Agenzia delle Entrate il 26 marzo 2021 al n. 8374/1T.

Sede Legale: Via Borgognona, 38 – 00187 Roma

Cod. Fisc. 96441380589

Tel. 06/699881 r.a. - Tel. 06/69988356

Sito internet: www.agenziaiura.it - E-mail: segreteria@agenziaiura.it - archivio@uiciechi.it - archivio@pec.uiciechi.eu

Cassiere: Banco Bpm S.p.A, Filiale di via di Campo Marzio n. 67/68 00186 Roma

Coordinate bancarie: IBAN IT68F0503403201000000003435 – Agenzia per i Diritti delle Persone con Disabilità Onlus